



DIREZIONE RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Dirigente: Dott.ssa Elena Perini

DIREZIONE DEL PERSONALE e DEGLI AFFARI GENERALI
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0041192 / 2014
Data: 11/12/2014
Rep: Circolari
Num: 37/2014

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Sistemi
Ai Direttori dei Centri
Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti
Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi
Al responsabile dell'Ufficio di supporto ai Centri

Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff

OGGETTO: conferimento incarichi a personale cessato

Gentili Professori, Cari Colleghi,
in merito a diversi quesiti pervenuti sull'argomento in oggetto, vi faccio presente quanto segue.

1) Quadro normativo

E' preliminarmente opportuno un breve riepilogo sulla normativa in materia.

Anzitutto, è sempre vigente l'art.25, co. 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui al personale delle amministrazioni pubbliche, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità, **non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca** da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio¹.

L'art.5, co. 9 della legge 7 agosto 2012, n. 135, di recente modificato ad opera dell'art.6 della legge 11 agosto 2014, n. 114, vieta alle amministrazioni pubbliche di attribuire **incarichi di studio e di consulenza** a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il successivo periodo della norma prevede un'unica deroga alla citata disciplina, consentendo incarichi e collaborazioni a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Tale divieto non può essere applicato oltre i casi espressamente indicati dalla norma limitatrice, vale a dire, ai fini che in questa sede rilevano, agli incarichi di studio e di consulenza, come di recente sottolineato dalla Corte dei Conti².

¹ La giurisprudenza civile (Cass., sez. lav., 28 luglio 2008 n. 20523) e contabile (C. Conti, sez. giur. Umbria, 27 luglio 2006 n. 235; C. Conti, sez. contr. Puglia, 15 dicembre 2010 n. 167; C. Conti, sez. III centr. app., 17 giugno 2014 n. 362) hanno affermato, poggiandosi sull'ampiezza del concetto di "collaborazione", che il divieto copre ogni forma di incarico conferito dall'amministrazione

² Cfr. C. Conti, sez. centr. contr., 30 settembre 2014 n. 23.

2) Incarichi attribuibili al personale in quiescenza

Occorre preliminarmente ricordare che per **pensionamento anticipato** si intende la cessazione volontaria dal servizio di coloro che, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali, hanno tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata; per **pensionamento di vecchiaia** il collocamento in quiescenza per aver raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento.

Alla luce del quadro normativo sopra riportato consegue che al personale in quiescenza dall'Ateneo:

- a) in caso di pensionamento anticipato non è possibile conferire incarichi di alcun tipo a titolo oneroso nel quinquennio successivo;
- b) in caso di pensionamento di vecchiaia non è possibile conferire incarichi di studio e consulenza a titolo oneroso: tali incarichi possono essere conferiti solo a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno.

3) Docenti in quiescenza e incarichi di didattica

Fermo restando quanto precisato al precedente punto 2), ai docenti in quiescenza è possibile conferire incarichi di insegnamento in base alla disciplina del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

Il docente in quiescenza, cui è stato conferito incarico di insegnamento, può:

- fruire del trattamento di missione, come previsto dall'art.3, co. 1 del Regolamento di Ateneo per le missioni fuori sede, inerenti l'incarico dato;
- utilizzare, come ribadito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 5 febbraio 2014, esclusivamente in postazioni logistiche condivise gli spazi e le altre risorse messe a disposizione dall'Ateneo e/o dal Dipartimento/Centro (ad esempio risorse informatiche, fonia, trasmissione dati).

4) Docenti in quiescenza e progetti di ricerca

Fermo restando quanto precisato al precedente punto 2), i docenti in quiescenza possono continuare a svolgere attività nell'ambito di progetti di ricerca presso l'Università di Pisa solo se il Consiglio di un Dipartimento/Centro, sulla base dell'interesse scientifico, autorizza con propria delibera la formalizzazione del rapporto con la struttura dell'Ateneo, attraverso il conferimento di un **incarico specifico**.

Il docente in quiescenza al quale il Dipartimento/Centro ha conferito uno degli incarichi sopra previsti può:

- collaborare alle attività di ricerca del progetto, secondo le indicazioni del responsabile scientifico;
- ricoprire il ruolo di responsabile scientifico del progetto (in questo caso il docente in quiescenza titolare di incarico ha il compito di coordinare le attività scientifiche del progetto, assicurandosi che gli obiettivi previsti siano raggiunti; propone al Direttore del Dipartimento/Centro gli atti di obbligazione inerenti il progetto e ne assicura la corretta imputazione, anche in relazione ad eventuali obblighi di rendicontazione);
- fruire del trattamento di missione, come previsto dall'art.3, co. 1 del Regolamento di Ateneo per le missioni fuori sede, inerenti l'incarico dato;
- utilizzare, come ribadito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 5 febbraio 2014, esclusivamente in postazioni logistiche condivise gli spazi e le altre risorse messe a disposizione dall'Ateneo e/o dal Dipartimento/Centro (ad esempio risorse informatiche, fonia, trasmissione dati).

In considerazione della natura del rapporto tra l'Ateneo e il docente in quiescenza (sia a titolo gratuito che a titolo oneroso), il Direttore del Dipartimento/Centro non può delegare il potere di spesa, di cui all'art. 5 co.5 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

I docenti in quiescenza, anche se titolari di un incarico come sopra, non possono proporre nuovi progetti né figurare tra i partecipanti nell'ambito di proposte di nuovi progetti di ricerca

4) Il caso specifico del professore "emerito"

Il professore emerito, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di professore emerito, può svolgere in generale attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, e può usufruire di un supporto logistico da parte della struttura di afferenza al fine di svolgere attività di ricerca e di didattica.

Nel caso in cui il professore emerito partecipi ad un progetto di ricerca, in qualità di responsabile scientifico o di semplice partecipante, il Dipartimento/Centro dovrà conferirgli un incarico specifico nelle forme consentite sopra descritte.

Vi ricordo che restano a disposizione, per le rispettive parti di competenza i colleghi: Luca Busico (tel. 050/2212225, l.busico@adm.unipi.it) e Cristiana Barghini, tel. 050/2212389, c.barghini@adm.unipi.it).

Cordiali saluti.

**Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso**

